

# **REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLO STATUTO DELLO SNADIR**

## **I soci**

Art.1- Tutti i soci sono tenuti a partecipare attivamente alle iniziative del sindacato come previsto dallo Statuto e come prescritto dal seguente Regolamento attuativo dello Statuto approvato dal Congresso nazionale.

Per l'attività del socio possono essere rimborsate le spese sostenute per l'attività prestata entro i limiti preventivamente stabiliti dalla segreteria nazionale o provinciale.

Il socio è tenuto a versare la quota fissata dal congresso nazionale; qualora non versi detta quota sociale è sospeso dalla qualità di socio. Tale qualità, comunque, si perde a causa di ritardo superiore a tre (3) mesi nel pagamento delle quote sociali. I soci morosi, che volessero regolarizzare la propria posizione, dovranno versare l'importo di tutte le quote arretrate.

La qualità di socio si perde pure per esclusione qualora il medesimo commetta azioni disonorevoli entro e fuori il sindacato o con la sua condotta costituisca ostacolo all'attività del sindacato e al decoro della categoria.

A questa sanzione disciplinare e alle altre previste dallo Statuto il socio può fare appello al collegio nazionale dei probiviri il cui verdetto è definitivo.

In caso di morte, dimissioni, decadenza ed esclusione il socio o i suoi aventi causa non possono far valere alcun diritto sul fondo patrimoniale del sindacato, anche se vi avessero contribuito con personale donazione di qualsivoglia natura.

## **Il congresso provinciale**

Art. 2 - Il congresso provinciale è convocato dal segretario provinciale quando è opportuno o necessario oppure su richiesta per iscritto del 10% degli iscritti della provincia o della maggioranza dei componenti la segreteria provinciale e comunque almeno una volta ogni quadriennio per il rinnovo delle cariche previste dallo Statuto. Le predette elezioni possono essere svolte secondo la modalità cartacea oppure elettronica, anche in giorni diversi rispetto a quelli della riunione congressuale.

Il numero degli iscritti a livello provinciale è attribuito in base alla sede scolastica dove il personale docente è in servizio; per gli altri in base alla residenza.

All'atto della convocazione la segreteria provinciale può disporre che alla riunione congressuale partecipino, senza diritto di voto, anche non soci.

All'inizio dei suoi lavori il congresso provinciale elegge un Presidente garante del corretto funzionamento dei lavori e approva, su proposta della segreteria provinciale, il regolamento in base al quale essi si dovranno svolgere.

### **La segreteria provinciale**

Art. 3 - La segreteria provinciale è composta da tre oppure cinque o sette membri. Il Regolamento Elettorale dello Snadir stabilirà il numero dei componenti (tre, cinque o sette) da eleggere in base al numero degli iscritti a livello provinciale.

Oltre al segretario coordinatore al suo interno elegge anche il tesoriere.

La segreteria provinciale viene convocata dal segretario provinciale almeno una volta a trimestre e, all'occorrenza, su richiesta scritta della maggioranza semplice dei suoi membri; è convocata dalla Segreteria Nazionale in caso di commissariamento e/o nei casi (inadempienze, iniziative o paralisi) previsti dal comma successivo.

In caso di ingiustificate inadempienze rispetto alle deliberazioni adottate dal Congresso Nazionale e/o dalla Segreteria Nazionale, o di iniziative che compromettano le scelte e l'immagine del Sindacato, oppure di paralisi delle attività della segreteria provinciale, la segreteria provinciale stessa può essere commissariata dalla Segreteria nazionale dopo aver acquisito le eventuali controdeduzioni della Segreteria provinciale interessata. Le controdeduzioni devono pervenire alla segreteria nazionale entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di invio della contestazione.

L'eventuale commissariamento potrà avere una durata, massima di dodici mesi, entro tale periodo si dovrà procedere al rinnovo delle cariche provinciali.

Il componente dimissionario viene surrogato con il primo dei non eletti nell'ambito della votazione congressuale provinciale. Qualora non vi siano più soci che abbiano riportato voti, la segreteria nazionale provvederà a sostituirli con propria deliberazione; i componenti così nominati restano in carica fino al termine del mandato. Se viene meno la maggioranza dei componenti, la Segreteria Nazionale convoca entro sei mesi, un congresso provinciale per il rinnovo delle cariche statutarie, nelle more nomina un Commissario straordinario per lo svolgimento delle attività sindacali correnti.

Le segretarie provinciali di ogni singola Regione individuano e indicano alla segreteria nazionale il nominativo del Coordinatore regionale.

L'attività di coordinamento regionale non deve comportare nuovi e ulteriori oneri economici per il bilancio nazionale.

## **Il congresso nazionale**

Art. 4 - Il congresso nazionale è convocato dal segretario nazionale quando è opportuno o necessario oppure su richiesta per iscritto di un terzo (1/3) dei componenti il congresso nazionale o della maggioranza semplice dei membri della segreteria nazionale e comunque almeno una volta ogni quattro anni per il rinnovo delle cariche previste dagli organi statutari.

All'atto della convocazione la segreteria nazionale può disporre che alla riunione congressuale partecipino, senza diritto di voto, anche non soci.

Dopo l'atto di convocazione e prima dello svolgimento congressuale per il rinnovo delle cariche statutarie devono essere riuniti i congressi provinciali.

All'inizio dei suoi lavori il congresso nazionale elegge un comitato di presidenza di due componenti che collabora con il Presidente garantendo il regolare funzionamento dei lavori e approva, su proposta della segreteria nazionale, il regolamento in base al quale essi si dovranno svolgere.

Subito dopo l'elezione della nuova segreteria nazionale e del Segretario Nazionale, la Presidenza viene affidata al Segretario nazionale.

Partecipano al congresso nazionale:

- il segretario nazionale;
- i membri della segreteria nazionale;
- i segretari provinciali e i delegati provinciali;
- i coordinatori regionali;
- i soci fondatori regolarmente iscritti allo SNADIR.

Se il coordinatore regionale è anche segretario provinciale ciò non determina l'aggiunta di un ulteriore delegato.

È ammesso il voto tramite delega scritta. Un socio può rappresentare al massimo altri due soci. Il socio delegante può anche appartenere ad una provincia diversa da quella del socio delegato.

## **La segreteria nazionale**

Art. 5 - La segreteria nazionale è convocata dal segretario nazionale quando occorre ed è necessario e, comunque, almeno una volta ogni semestre. Deve essere altresì convocata ogni qualvolta lo richiedono per iscritto la maggioranza semplice dei suoi membri.

La segreteria nazionale conduce le trattative contrattuali nazionali, a tale scopo nomina una apposita delegazione.

La segreteria nazionale, dopo aver individuato settori nazionali di lavoro, ne nomina i responsabili affidando loro specifiche funzioni.

La segreteria nazionale elegge al suo interno un vicesegretario nazionale.

La segreteria nazionale elegge un tesoriere. Se il tesoriere non è un componente della segreteria nazionale esso dovrà sempre essere invitato a prendere parte ai lavori della stessa per deliberare che necessitano di valutazioni di natura contabile.

Le decisioni riguardanti l'organizzazione, le strategie e la politica del sindacato vanno prese a maggioranza semplice, mentre per le decisioni riguardanti sanzioni disciplinari è richiesta la maggioranza dei due terzi (2/3) dei componenti.

Il componente della segreteria nazionale dimissionario viene sostituito con deliberazione della Segreteria Nazionale; il componente così nominato resta in carica fino al termine del mandato. Se viene meno la maggioranza dei componenti, quelli rimasti in carica devono convocare entro sei mesi il Congresso Nazionale.

All'atto della convocazione può essere disposto che alla riunione partecipino, senza diritto di voto, anche non soci.

### **Il collegio nazionale dei probiviri**

Art. 6 - Il collegio nazionale dei probiviri è composto da tre (3) membri effettivi e da due (2) supplenti, anche non soci, eletti dal congresso nazionale.

In sede congressuale si raccolgono le candidature, formalizzate in una dichiarazione di disponibilità degli stessi candidati.

I componenti del Congresso possono esprimere una sola preferenza.

Il collegio dei probiviri elegge al proprio interno un Presidente cui spetta di convocare e presiedere le sedute.

Al collegio dei probiviri spetta il giudizio, previo ricorso, sulla conformità allo statuto degli atti adottati dallo SNADIR. Esso, esperiti i tentativi di composizione delle controversie, assume le conseguenti decisioni. È competente pure a giudicare le infrazioni disciplinari degli iscritti che ricoprono cariche sia all'interno del sindacato, sia quali rappresentanti dello stesso in organismi esterni e del socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori del sindacato o che con la sua condotta costituisca ostacolo al buon andamento del sindacato e della categoria.

Il collegio, ricevuto un ricorso, si riunisce entro 30 giorni e deve invitare immediatamente le parti interessate ad inviare le proprie controdeduzioni entro il termine di sessanta giorni. Il collegio deve emettere la propria decisione entro centoventi (120) giorni dalla prima riunione.

La carica di membro del collegio è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva e non nel sindacato.

Le misure disciplinari, commisurate alla gravità delle infrazioni sono: a) l'ammonizione; b) la sospensione dagli incarichi sociali per tempo indeterminato; c) l'esclusione dal sindacato. Ogni provvedimento adottato dal collegio dei probiviri deve essere motivato per iscritto. La decisione finale motivata per iscritto è inappellabile.

Il componente dimissionario viene sostituito con deliberazione della Segreteria Nazionale; i componenti del collegio nazionale dei probiviri così nominati restano in carica fino al termine del mandato.

### **Il collegio nazionale dei revisori dei conti**

Art.7 – Il collegio nazionale dei revisori dei conti è composto da 3 (tre) membri effettivi, anche non soci, eletti dal congresso nazionale.

In sede congressuale si raccolgono le candidature, formalizzate in una dichiarazione di disponibilità degli stessi candidati.

I componenti del Congresso possono esprimere una sola preferenza.

Il collegio nazionale dei revisori dei conti elegge al proprio interno un Presidente cui spetta il compito di convocare e presiedere le sedute.

### **Il consiglio nazionale**

Art.8 - Il consiglio nazionale è composto da 57 consiglieri; ne fanno parte di diritto gli 11 componenti della segreteria nazionale e da 46 eletti dal congresso nazionale.

Le funzioni del Consiglio nazionale sono consultive:

- discutere e proporre la piattaforma sindacale,
- indicare particolari problematiche presenti sul territorio provinciale, regionale e nazionale ed elaborare specifici interventi,
- indicare possibili aree territoriali in cui sviluppare la presenza del sindacato,
- progettare e attuare piani di formazione,
- pronunciarsi sullo sviluppo dell'attività sindacale a livello internazionale
- esprimersi su quant'altro deliberato dalla segreteria nazionale
- approvare, su proposta della segreteria nazionale, il regolamento elettorale.

E' convocato dal presidente in via ordinaria almeno una volta l'anno.

E' presieduto dal Segretario nazionale.

Può strutturarsi in dipartimenti.

Il componente dimissionario viene sostituito con deliberazione della Segreteria nazionale; i componenti così nominati restano in carica fino al termine del mandato. Il componente assente per due volte consecutive senza valido motivo, decade e viene sostituito con deliberazione della segreteria nazionale. Se viene meno la maggioranza dei componenti, quelli rimasti in carica devono chiedere al Segretario nazionale la convocazione del Congresso nazionale perché provveda a eleggere i componenti del nuovo consiglio. La convocazione del congresso deve avvenire entro sei mesi dalla richiesta.

All'atto della convocazione può essere disposto che alla riunione partecipino, senza diritto di voto, anche non soci.

#### **Terminali associativi sindacali**

Art.9 - I terminali associativi sindacali presso le singole istituzioni scolastiche sono nominati dal coordinamento FGU competente per territorio su indicazione della segreteria provinciale Snadir del medesimo territorio o dalla segreteria nazionale.

#### **Le riunioni degli organi statutari**

Art. 10 - Le riunioni di qualsiasi organo statutario sono indette nelle sedi sociali o in un luogo diverso con preavviso di almeno cinque (5) giorni a mezzo lettera semplice o posta elettronica oppure altro mezzo elettronico di messaggistica. La lettera di avviso deve contenere l'ordine del giorno. L'avviso di convocazione va altresì affisso nelle sedi del sindacato durante i cinque (5) giorni antecedenti quello stabilito per la riunione. Gli organi statutari si riuniscono in seconda convocazione dopo un'ora dalla prima. Possono essere convocate anche in modalità remota assicurando comunque il rispetto delle norme statutarie in materia di comunicazione e delibera secondo quanto previsto dall'art.21 dello Statuto.

Le riunioni degli organismi sono valide in prima convocazione se è presente la metà più uno dei membri. Non raggiungendo tale numero di presenze, la riunione sarà valida in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei componenti l'organismo interessato. Qualora non si raggiungesse nemmeno in seconda convocazione il numero legale si procede ad una nuova convocazione dell'organismo statutario interessato.

La presidenza delle riunioni spetta al presidente o al segretario dell'organo; in caso di assenza o impedimento, al vicepresidente o vicesegretario; in caso di assenza o impedimento del vicepresidente o del vicesegretario spetta al socio più anziano d'età. Chi presiede le riunioni nomina il segretario verbalizzante.

Le votazioni si fanno di regola per alzata di mano; si fanno a scrutinio segreto qualora l'assemblea lo riterrà opportuno. E' ammessa la delega scritta soltanto per il congresso nazionale, un socio può rappresentare al massimo altri due (2) soci.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti, comprese le deleghe, fatte salve le maggioranze diverse espressamente previste dal presente regolamento e dallo statuto.

Nei casi di riunioni straordinarie e urgenti degli organi statutari, la convocazione deve avvenire almeno 48 ore prima con la comunicazione del relativo ordine del giorno con qualsiasi mezzo che consente di avvisare l'interessato.

### **Le cariche**

Art.11 - Per le elezioni per il rinnovo delle cariche qualora siano presentate più liste di candidati, è applicato il metodo proporzionale. Riguardo alle preferenze esprimibili e al quoziente di proporzionalità che determina la composizione degli organismi si rinvia al Regolamento elettorale.

Gli eletti durano in carica quattro (4) anni. Decadono anticipatamente per dimissione individuale o collettiva oppure per sfiducia votata dall'organo elettore nei loro confronti.

Qualora per dimissioni o per altra causa uno dei membri degli organi statutari cessi prima del termine stabilito, la composizione dell'organo verrà integrata secondo le modalità del presente regolamento e dello statuto, rimanendo immutata la scadenza della carica dell'organo, ad eccezione dei casi previsti dallo statuto.

Le cariche di Segretario nazionale, provinciale e di coordinatore regionale dello Snadir, ed il ruolo di componente della segreteria nazionale e provinciale, sono incompatibili con il mandato parlamentare o politico-amministrativo, con l'appartenenza ad organi di partiti politici, con l'appartenenza e l'iscrizione ad altri sindacati. Quest'ultimo divieto non si applica nel caso di iscrizione ad associazioni o sindacati deliberati dallo Snadir.

Pertanto coloro che si candidano o vengono eletti o nominati, o comunque ricadenti nei casi predetti, decadono immediatamente dalle cariche statutarie. La decadenza viene comunicata all'interessato dalla segreteria nazionale.

Le cariche sono esercitate a titolo gratuito. Sono rimborsate le spese sostenute per le attività sindacali programmate. E' possibile remunerare, anche in forma contrattuale e a seguito di specifica delibera, a maggioranza dei due terzi (2/3) della segreteria nazionale, quelle attività sindacali che richiedono un impegno di tempi lavorativi, di energie e di competenze di particolare rilievo.

## **Le risorse finanziarie e patrimoniali**

Art.12 - Le risorse finanziarie e patrimoniali dello Snadir sono amministrare dalla segreteria nazionale e dalle segreterie provinciali, limitatamente alle quote assegnate.

Ogni segreteria provinciale è responsabile della gestione economica di sua competenza. La segreteria nazionale acquisisce i versamenti dei soci ed eroga ogni quattro (4) mesi alle segreterie provinciali le quote deliberate dalla segreteria nazionale.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario si aprono il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre. Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono redatti per capitoli e con criteri analitici. Essi devono essere redatti con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria del Sindacato.

Le segreterie provinciali entro cinque (5) giorni dall'approvazione del bilancio trasmettono copia del medesimo alla segreteria nazionale, che curerà la redazione coordinata dei bilanci e la successiva approvazione.

I bilanci preventivi e quelli consuntivi provinciali sono approvati annualmente entro il 30 aprile di ogni anno.

Il bilancio preventivo e quello consuntivo nazionale sono approvati annualmente entro il 30 giugno di ogni anno.

Durante la vita del Sindacato è preclusa la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale, salvo la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

***Approvato dal Congresso Nazionale il 3 ottobre 2020***